

Risoluzione n. 134333 del 14.7.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diplomi di Ragioneria e Tecnico dei Servizi turistici, diploma di laurea in economia e commercio con indirizzo Economia Aziendale, diploma di scuola media superiore con indirizzo attività sociali - specializzazione Dirigente di Comunità, diploma di Perito Chimico

Codesta Associazione chiede di conoscere se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso dei diplomi in oggetto anche con riferimento ad alcune risoluzioni ministeriali antecedenti la circolare esplicativa 3642/C del 15 aprile 2011, che considerano validi alcuni titoli di studio che nella stessa circolare non sono inclusi tra i diplomi ritenuti abilitanti.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Vista la complessità del panorama scolastico, scaturito anche dalle riforme che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni con conseguente estrema eterogeneità dei vari percorsi scolastici, va precisato in primo luogo che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, non può che essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.

Su detta base, infatti, va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

La circolare 3642/C del 15 aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base dei nuovi ordinamenti entrati in vigore negli ultimi anni: per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, il nuovo ordinamento entrato in vigore dall'anno scolastico 2010-2011; per l'istruzione universitaria sono state individuate le classi delle lauree sia triennali che magistrali nonché le lauree triennali e magistrali delle professioni sanitarie sulla base del nuovo ordinamento degli studi universitari vigente regolato dal D.M. n. 509 del 1999 successivamente modificato dal D.M. n. 270 del 2004.

Stante quanto sopra, con riferimento ai diplomi citati nel quesito, si fa presente quanto segue.

I diplomi di **“Ragioneria”** e **“Tecnico dei servizi turistici”**, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare 3642/C, sono confluiti nel settore “Economico” degli istituti tecnici, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”: di questo settore non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell’attività in oggetto.

Questo in quanto i diplomi degli istituti tecnici facenti parte del settore “Economico”, nell’ordinamento scolastico vigente, sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi prettamente economico e quindi non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi: di conseguenza non possono costituire titolo ai fini della qualificazione professionale per l’attività di vendita e somministrazione di alimenti.

Per quanto riguarda nello specifico il diploma di “Ragioniere”, diversa è la situazione qualora tale diploma sia stato conseguito prima del nuovo ordinamento dell’indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell’anno scolastico 1996/97, a seguito del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122: prima di tale riforma, infatti, era presente nei corsi di studio degli istituti tecnici commerciali (nei quali era ricompreso il corso che consentiva il conseguimento del diploma di Ragioniere Perito commerciale) la materia “Merceologia”, che certamente conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari.

Di conseguenza la scrivente Direzione considera validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi di Ragioniere Perito commerciale nel cui corso di studi sia stata ricompresa la materia “Merceologia”.

Con riferimento al diploma di **“Laurea in economia e commercio con indirizzo Economia aziendale”** si fa presente che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise informazioni circa i diplomi universitari validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al punto 1.1 sono state individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Va però considerato, altresì, che ai sensi della disciplina vigente, i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto: di conseguenza al punto 1.3 della citata circolare, vengono elencate una serie di materie o settori disciplinari, che qualora presenti (anche almeno uno) nei piani di studio dei corsi universitari abilitano il diploma di laurea alla qualifica in questione.

E' per questo motivo che titoli di studio universitari simili, come ad esempio una laurea in Economia e commercio, possono essere, a seconda delle materie inserite nei relativi piani di studio, considerati abilitanti o meno.

Con riferimento al **“Diploma di scuola media superiore con indirizzo attività sociali”**, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 non è univoca: una parte degli istituti tecnici per le attività sociali, specificatamente quelli con indirizzo “Econo-mo-dietista” e Dirigente di comunità”, confluiscono infatti nel settore “Economico”, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto; una parte sempre con indirizzo Dirigente di Comunità, ove però i piani di studio prevedano la prevalente presenza di materie come “Chimica organica e biochimica”, “Anatomia, fisiologia e patologia”, “Igiene ed educazione sanitaria”, confluiscono invece nell'indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie”, indirizzo quest'ultimo individuato dalla scrivente Direzione tra quelli i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Stante quanto sopra, si specifica comunque che, soprattutto per i diplomi in questione, va sempre effettuata un'attenta verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.

Questo, in quanto spesso si è osservato che nei piani di studio dei vari indirizzi del diploma dei servizi sociali sono presenti in modo preponderante proprio materie manifestamente attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza non è possibile per la scrivente Direzione, anche sulla base di quanto espressamente precisato in premessa alla circolare 3642/C e nonostante le tabelle di confluenza allegate ai D.P.R. di riferimento, prescindere dall'oggettiva presenza di materie che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

Con riferimento al Diploma di **“Perito Chimico”** la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Tecnologico”, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Chimica e materiali”, articolazione all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Va infatti specificato che all'interno del settore “Tecnologico”, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, sono stati considerati abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione “Biotecnologie sanitarie”, all'interno della quale, grazie alla presenza nei piani di studio di materie quali “Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia” e “Legislazione sanitaria”, viene acquisito e approfondito l'uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare.

Qualora, comunque, nei piani di studio degli altri diplomi, che per effetto della riforma confluiscono nelle altre due articolazioni di questo indirizzo, ovvero “Chimica e materiali” e “Biotecnologie ambientali”, si riscontrino materie considerate attinenti al commercio, alla preparazione e manipolazione degli alimenti, come già precedentemente affermato la scrivente non può prescindere dall’oggettiva presenza di materie che consentono il riconoscimento della qualificazione richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)